

DECRETO SEMPLIFICAZIONI – PRINCIPALI NOVITA'

Si esaminano le principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2022 c.d. “Decreto Semplificazioni”

Informativa n. 29/2022

Riferimenti normativi D.L. n. 73/2022 del 21/06/2022



Si esaminano le principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, entrato in vigore il 22/06/2022.

Esterometro

Viene modificata la disciplina del c.d. “esterometro” con la previsione dell’esclusione dall’obbligo di comunicazione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Testo Unico IVA, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione). Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi esteri ricevute da soggetti passivi italiani.

Estensione temporale del reverse charge

Viene prorogata fino al 31/12/2026 l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” alle seguenti operazioni:

- cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di *console* da gioco, *tablet* PC e *laptop*, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Presentazione degli elenchi INTRASTAT

Viene previsto, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti (sia per la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale). La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Presentazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre

Viene differito, a regime, dal 16 settembre al 30 settembre, il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA riferite al secondo trimestre dell’anno.

Conseguentemente, la LIPE del secondo trimestre 2022 dovrà essere inviata entro il 30/09/2022.

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Anche per il quarto trimestre rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

A partire dalle fatture emesse dall’1/01/2023 viene innalzata la soglia (da 250,00 a 5.000,00 Euro) per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno.

Conseguentemente il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno (30/09), qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 Euro (in precedenza 250,00 Euro);
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno (30/11), qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 Euro (in precedenza 250,00 Euro).

Proroga presentazione della Dichiarazione Imu per l’anno 2021

Viene disposto il differimento dal 30/06/2022 al 31/12/2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 riferita:

- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.

Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

Viene disposta l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2022 (rimane pertanto applicabile al periodo di imposta appena chiuso al 31/12/2021), ossia dal periodo d'imposta 2022 per i soggetti c.d. "solari".

Pertanto, ad esempio, una società che:

- per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risulti in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo;

non sarà più considerata società di comodo e non subirà più le conseguenti penalizzazioni, tra cui il "blocco" del credito IVA e la determinazione di un reddito imponibile minimo Ires/Irap con aliquote incrementate rispetto a quelle ordinarie.

Certificazione delle attività per ricerca/sviluppo e innovazione

Con riferimento ai crediti di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, da ultimo riepilogati nell'Informativa Unistudio n. 2/2022 alla quale si rinvia per i relativi dettagli, viene prevista la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività svolte al fine di favorire l'applicazione dei suddetti crediti d'imposta in condizioni di maggiori certezze operative rispetto a quelle attualmente in essere.

La certificazione:

- dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati che dovranno attenersi, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
- potrà essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

Con apposito Decreto saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari - riduzione della soglia

Viene ridotta da 15.000,00 a 5.000,00 Euro la soglia a partire dalla quale scatta l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori non finanziari che intervengono (anche attraverso movimentazione di conti) nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento (anche virtuali), le operazioni che vedono coinvolte persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Imposte (ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata).

Il nuovo limite di 5.000,00 Euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che dovrà avvenire entro il 31/10/2022 da parte delle Banche e degli altri operatori finanziari.

Registrazione degli atti in termine fisso

La registrazione degli atti e il pagamento dell'imposta di registro, in taluni casi (individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro), deve avvenire "in termine fisso". Il "termine fisso" di registrazione era stabilito, fino al 21/06/2022, in 20 giorni dalla data dell'atto per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI), per le quali già valeva il termine di 30 giorni.

Ora, il Decreto Semplificazioni porta a 30 giorni il suddetto termine di registrazione "ordinario", con l'effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni.

Conseguentemente, se per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell'atto.

Cordiali saluti.